



COMUNICATO UFFICIALE N.233
233/1



La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 5 Aprile 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;
Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO;Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PIANESE/S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2013 il sig.Raffaele PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo quanto segue:

- a decorrere dal 1° Settembre 2012, ha stipulato, con la S.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE, un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato competente, in forza del quale la società si obbliga a corrispondere per la stagione sportiva 2012/2013 un compenso annuo lordo pari ad euro 25.822,00;
 - la società, però, non ha corrisposto alcun compenso per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre e risulta, pertanto, creditore per l'importo complessivo di euro 10.328,80;
- ed ha chiesto la condanna della società a corrispondere la somma di euro 10.328,80 oltre ad oneri, interessi e spese nonché di essere ascoltato in sede di discussione.

La S.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE, ha prodotto le proprie Controdeduzioni rappresentando che:

- la pretesa economica del calciatore è da considerare palesemente inconferente poiché nel periodo di mancata erogazione dei compensi non ha svolto le prestazioni sportive previste dagli accordi atteso che:
 - durante il mese di agosto ha preso parte all'attività preparatoria al campionato 2012/2013;
 - successivamente, agli inizi del mese di settembre, lamentando un malessere fisico ha deciso di non partecipare alle gare ufficiali di serie D della L.N.D., nonché alle sedute di allenamento;
- con telegramma del 05.11.2012 ha comunicato alla società di essere guarito e chiedeva di essere reintegrato nella squadra per la ripresa degli allenamenti, senza produrre alcuna certificazione medica concernente il lamentato malessere fisico né la sua idoneità a riprendere l'attività agonistica;
- con raccomandata del 03.12.2012 la società ha invitato il calciatore a rimettersi a disposizione della stessa, previa la produzione della documentazione concernente la sua idoneità fisica alla ripresa dell'attività agonistica, subordinando la riammissione alle decisioni dello staff medico della società e rammentando le inadempienze ex art. 6 del "Regolamento interno";

- con telegramma dell'8.12.2012 il calciatore ha ribadito il contenuto del telegramma del 05.11.2012 ma non ha prodotto alcuna certificazione relativa alla sua integrità fisica ed, inoltre, ha chiesto la corresponsione delle mensilità non corrisposte;
- con telegramma del 13.12.2012 il calciatore ha chiesto che la sua idoneità fisica venisse accertata da un controllo dello staff medico della società, ribadendo la richiesta delle mensilità non corrisposte;
- a seguito di successive comunicazioni postali, in data 14.01.2013, il calciatore si è sottoposto a visita medica mostrando, in tale occasione, il certificato di idoneità all'attività sportiva;
- con raccomandata del 28.01.2013 la società forniva al calciatore le proprie indicazioni per il definitivo reintegro nell'organico societario;
- con telegramma del 18.02.2013 il calciatore ha comunicato di essersi recato in giornata allo stadio Mazzella ma di averlo trovato chiuso;

ed ha chiesto:

- in via principale, il rigetto del ricorso per inammissibilità ex art. 25-bis, comma 4), Regolamento L.N.D., per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento in originale;
- in via gradata e nel merito, accogliere le controdeduzioni annullando e/o riducendo il compenso richiesto secondo equità, in ragione del comportamento senza giustificato motivo tenuto dal ricorrente nella circostanza applicando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo Economico sottoscritto tra le parti in data 04.08.2012.

In sede dibattimentale, preliminarmente la Commissione ha invitato le parti a valutare la possibilità di un accordo transattivo. Tale tentativo ha avuto esito negativo. Il calciatore ha, quindi, prodotto l'avviso di ricevimento in originale e le parti hanno succintamente rappresentato le proprie motivazioni.

Tenuto conto di quanto evidenziato in atti e nel corso del dibattimento, la Commissione:

- per giurisprudenza costante della medesima, reputa superata la richiesta, avanzata dalla società, di inammissibilità del reclamo per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento poiché prodotto nella fase dibattimentale;
- reputa pertinente la richiesta di riduzione del compenso avanzata dalla società e, pertanto, riconosce una decurtazione dei compensi relativi ai mesi di settembre ed ottobre pari al 50%;
- ritiene onere della società la certificazione della idoneità fisica dei propri calciatori e riconosce al reclamante un compenso intero per i mesi di novembre e dicembre;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie in parte il ricorso, così riconoscendo al calciatore PIANESE Raffaele un compenso complessivo di euro 7.746,60.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Rafael DORNELLES/A.S.D.MARCA FUTSAL

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/01/2013 il sig.Rafael DORNELLES, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MARCA FUTSAL un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €8.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MARCA FUTSAL al pagamento in favore del sig. Rafael DORNELLES della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giovambattista ORLANDO/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/06/2012 il sig Giovambattista ORLANDO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALLE GRECANICA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.500,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Calabria la Società A.S.VALLE GRECANICA è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.11 del 2 Agosto 2012.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Giovambattista ORLANDO nei confronti della Società A.S.VALLE GRECANICA, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Valentino CAVATORTI/F.C.CALCIO ACRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/12/2012 il sig.Valentino CAVATORTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CALCIO ACRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.CALCIO ACRI al pagamento in favore del sig.Valentino CAVATORTI della somma di €.3.100,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo

stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FRANCHINI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/10/2012 il sig.Francesco FRANCHINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Francesco FRANCHINI della somma di €.2.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

6) RICORSO DEL CALCIATORE Michele IMPICCICHE'/SPORT CLUB MARSALA 1912

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2012 il sig.Michele IMPICCICHE' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SPORT CLUB MARSALA 1912 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.135,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.7.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della restante somma di €.2.635,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SPORT CLUB MARSALA 1912 al pagamento in favore del sig.Michele IMPICCICHE' della somma di €.2.635,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio POLITANO/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/01/2013 il sig.Giorgio POLITANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 precisando di aver percepito rate per €.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.150,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Giorgio POLITANO della somma di €.2.150,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MANCO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/01/2013 il sig.Andrea MANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 precisando di aver percepito rate per €.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.950,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Andrea MANCO della somma di €.6.950,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CUCCHIARO/A.S.D.SANVITese CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/01/2013 il sig Alessandro CUCCHIARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €2.800,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.200,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessandro CUCCHIARO della somma di €1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele DIFINO/S.S.D.SANTEGIDIESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/01/2013 il sig. Gabriele DIFINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig. Gabriele DIFINO della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Caterina CEDOLINI/A.S.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/01/2013 la Sig.na Caterina CEDOLINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 ,al pagamento in favore della sig.na Caterina CEDOLINI, della somma di €.3.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Lisa SANTACATERINA/A.S.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/01/2013 la Sig.na Lisa SANTACATERINA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 ,al pagamento in favore della sig.na Lisa SANTACATERINA, della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia PIVA/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2013 la Sig.na Silvia PIVA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.400,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN,al pagamento in favore della sig.na Silvia PIVA, della somma di €.5.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma il 23 Aprile 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio